

## CONTROLLO

---

### *La “giusta causa” per la revoca del revisore*

di **Fabio Landuzzi**

L'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che **l'assemblea dei soci della società** soggetta a revisione legale dei conti **può revocare l'incarico di revisione, sentito l'organo di controllo**, qualora ricorra una **“giusta causa”**; dovrà **contestualmente conferire l'incarico ad un altro revisore** legale, a meno che la revoca sia motivata dal venir meno dell'obbligo di assoggettamento a revisione legale. I **casi** e le **modalità** per la revoca dell'incarico di revisione sono stati definiti con il **Regolamento 28 dicembre 2012 n. 261** del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tuttavia, questa disciplina **non investe**, come precisato dallo stesso Regolamento, l'ipotesi della cessazione dell'incarico di revisione quando questo sia conferito al **collegio sindacale**, oppure al **sindaco unico nella Srl**, situazioni che restano quindi regolate dalla disciplina civilistica (articoli 2400 e 2401, Cod.civ.).

Con la decisione di revoca la società determina una causa di **interruzione del rapporto** con il revisore, **anteriamente alla scadenza naturale** dell'incarico; la revoca necessita di una **“giusta causa”**, tanto che è la norma stessa ad **escludere** che possa essere consentita quando sussistono **divergenze di opinioni** in merito al trattamento contabile di una posta o di una procedura di revisione. Il Regolamento individua quindi quali **fattispecie possono determinare la giusta causa** di revoca:

- Il **cambiamento del soggetto che controlla la società**, sempre che non si permanga all'interno dello stesso gruppo.
- Il **cambiamento del revisore principale del gruppo** di appartenenza della società.
- La sopravvenuta **inidoneità del revisore** per mancanza di risorse o di mezzi adeguati.
- Il **riallineamento della durata dell'incarico** di revisione con quello della capogruppo.
- I **gravi inadempimenti del revisore** agli obblighi assunti.
- L'acquisizione o la perdita da parte della società della **qualifica di ente di interesse pubblico**.
- Il **venire meno dell'indipendenza** del revisore.
- La sopravvenuta **cessazione dell'obbligo di revisione legale** dei conti per la carenza dei presupposti previsti dalla legge.
- Ogni altro **fatto di rilevanza** tale da rendere **non possibile la prosecuzione** dell'incarico di revisione, purché **adeguatamente motivato**.

La delibera di revoca viene assunta dall'assemblea, sentito l'organo di controllo, e contestualmente contiene anche la decisione di nomina del nuovo revisore, a meno che la

giusta causa di revoca non consista nel venire meno dell'obbligo di revisione legale dei conti. **L'organo amministrativo** della società **deve comunicare** per iscritto **al revisore la decisione** che sarà portata all'assemblea dei soci, illustrandone le motivazioni, con il parere dell'organo di controllo. **La società**, che non é un ente di interesse pubblico, entro 15 giorni **deve trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** un set di documenti costituiti da:

- il **verbale dell'assemblea** dei soci, contenente anche la nomina del revisore in caso di necessità;
- il **parere dell'organo di controllo**;
- la **relazione motivata dell'organo amministrativo**.

Se non vengono trasmessi i documenti in originale, occorre che il Presidente dell'organo di controllo dichiari la copia conforme all'originale. L'**organo di controllo** è chiamato ad espletare un'**attività di vigilanza** rispetto all'adempimento di questi obblighi, provvedendovi **in via sostitutiva qualora non vi provveda la società**. Il revisore uscente deve poi comunicare a sua volta al Dipartimento della RGS le proprie osservazioni alla revoca.